

qualsiasi trattamento pensionistico diretto erogato da altro istituto previdenziale precedentemente la data di iscrizione all'ENPACL;

- d) la pensione di invalidità, che spetta all'iscritto la cui capacità lavorativa risulti permanentemente ridotta a meno di un terzo e che sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 10 anni. Si prescinde dalla contribuzione qualora la causa dell'invalidità sia un infortunio. Qualora il pensionato d'invalidità continui l'esercizio professionale, può chiedere, avendone maturato i requisiti richiesti, la pensione di vecchiaia o di anzianità in sostituzione di quella goduta, che può inoltre mutarsi in pensione d'inabilità a causa dell'intervenuta perdita della residua capacità lavorativa. La pensione di invalidità è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti erogati da altro ente previdenziale precedentemente la data di iscrizione all'ENPACL;
- e) la pensione indiretta e di reversibilità spetta ai superstiti (coniuge e figli minori o maggiorenni inabili; in loro mancanza ai genitori inabili e nullatenenti.

La misura della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità è costituita:

- a) da una prestazione base pari, all'1.1.1997, ad annue Lit. 13.110.012, incrementata di 1/30 per ogni annualità contributiva eccedente i 30 anni, e altresì maggiorata in misura pari al 10% dell'ammontare complessivo dei contributi integrativi versati. I pensionati di vecchiaia attivi hanno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione erogabile al compimento di ogni biennio di contribuzione, la cui entità è pari al 12% dei contributi soggettivi e integrativi versati nei due anni successivi la decorrenza della pensione di vecchiaia;
- b) da una quota integrativa pari al 7,50% o al 10% dei contributi oggettivi rispettivamente versati attraverso le marche o attraverso il gettito contributivo sul volume d'affari denunciato a fini IVA.

La pensione così calcolata è ridotta:

- a) in presenza di contribuzione parziale a seguito di iscrizione ad altro trattamento previdenziale obbligatorio, proporzionalmente agli anni effettuati in tale situazione considerati validi a metà;
- b) al 70% in caso di pensionamento di invalidità;
- c) al 60%, 80% e 100% nel caso di pensioni di reversibilità in favore del coniuge solo o con uno o più orfani; ed al 50% e 60% in presenza di uno o entrambi i genitori in mancanza di altri aventi causa.

L'Ente è finanziato dagli iscritti tramite:

- a) un contributo soggettivo in misura fissa, pari per il 1997 a Lit. 3.010.000 (la misura ridotta, obbligatoria per i neo-iscritti con età inferiore ai 30 anni per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi e facoltativa per i consulenti del lavoro iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, è pari a Lit. 1.505.000;
- b) un contributo integrativo, pari al 2% del volume d'affari denunciato ai fini IVA relativo ai corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'esame degli indicatori evidenzia una tendenza alla crescita dell'aliquota di equilibrio alimentata sia dall'effetto numero che dall'effetto importo (fig. 36.2). In particolare, il rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti è passato dal

17,8% del 1991 al 23,9% nel 1997, mentre il rapporto tra pensione media e reddito medio è cresciuto di cinque punti percentuali tra il 1992 e il 1997, raggiungendo il 20,4% nel 1997.

Dal 1989 al 1997, il numero rapidamente ascendente delle pensioni è passato da 2500 a 4200, mentre gli attivi contribuenti sono passati, nello stesso periodo, da 16 a 17,4 mila unità, con un'incidenza delle prime sui secondi che va dal 15,6 al 24%.

La tab. 36a evidenzia come le pensioni di vecchiaia siano, rispetto alle (poco numerose) pensioni di invalidità e alle pensioni ai superstiti le più elevate sia per numero che per importo. Nel 1997, l'importo medio era inferiore a 10 milioni di lire (il 74% nominale in più rispetto al 1989). La spesa per pensioni, sempre in valori correnti, è quasi triplicata nei nove anni considerati (41 miliardi nel 1997).

La somma dei contributi accertati nel 1997 (tabella 36b) è stata di 77 miliardi, rispetto ai 27 iniziali. Si rileva una forte crescita a partire dal 1993, anno in cui i contributi sono aumentati di ben oltre il 70%, a seguito dell'introduzione del contributo in percentuale del volume d'affari. Il monte redditi (stimato in base a dati di fonte Sogei, Ministero delle Finanze), dal 1992 al '97 passa in valori correnti da circa 700 a circa 840 miliardi: il più lieve incremento degli ultimi anni, che porta il reddito in valore reale a decrescere, è dovuto al minor incremento degli iscritti, condizionato anche dalla possibilità di opzione in seguito alla quale circa 500 consulenti del lavoro sono passati alla Cassa dei ragionieri.

L'aliquota di equilibrio statistica passa dal 3,2 del 1992 al 4,9% del 1997; nello stesso quinquennio, la pensione media aumenta rispetto al reddito medio e ne rappresenta una percentuale crescente (dal 15,4 al 20,4).

Il rapporto contabile tra prestazioni e contributi, come evidenziato dalla fig. 36.5, mostra un consistente decremento nel 1993 (dovuto al già ricordato aumento dei contributi) ed una sensibile crescita nell'ultimo triennio.

6.9.L'ente di previdenza dei veterinari

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari, istituito con la legge 15 febbraio 1958 n.91, è stato successivamente trasformato in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D. Lgs. 509/1994 così come modificato dall'articolo 59 comma 20 della legge 449/1997.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i veterinari iscritti all'Albo che esercitano anche in modo non esclusivo la libera professione ovvero svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati (con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati), mentre è facoltativa per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati presso altre gestioni, oltre che per i veterinari che, al compimento del 65° anno di età, non possano far valere almeno 30 anni di contribuzione. L'Ente in esame eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidabile all'iscritto al compimento del 65° anno di età, che conti un'anzianità di iscrizione e contributiva di almeno 30 anni. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo dalla maturazione dell'ultimo, in ordine di tempo, dei due citati requisiti;

- b) la pensione di anzianità, liquidabile all'iscritto che conti almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione e 57 anni di età (ridotti a 56 per il biennio 1996-1997). La liquidazione della pensione è subordinata alla cancellazione di qualsiasi Albo professionale e alla cessazione da qualunque attività di lavoro dipendente;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile nel caso in cui l'iscritto, che deve possedere un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di 5 anni (si prescinde dall'anzianità se l'inabilità deriva da infortunio), divenga permanentemente e totalmente inabile all'esercizio della professione. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale;
- d) la pensione di invalidità, liquidabile nel caso in cui l'iscritto, che deve possedere un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 5 anni (si prescinde dall'anzianità se l'inabilità deriva da infortunio), subisca una permanente riduzione della capacità all'esercizio della professione superiore ai due terzi;
- e) la pensione indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti (coniuge e figli minori o maggiorenni inabili) dell'iscritto con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione e di contribuzione (ridotti a 5 se la morte è causata da infortunio) o del pensionato.

La misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto a pensione rivalutati ai sensi dell'articolo 15 della legge 21/1986 sulla base del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, ed è pari al 2% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione.

La normativa transitoria introdotta dalla citata legge 136/1991 prevede altresì che fra i 10 anni di reddito soggetti alla media, almeno 5 devono essere convenzionalmente rapportati a 10 volte il contributo soggettivo minimo riferito all'anno di decorrenza (e cioè quelli ante legge 136/1991 e ricadenti sotto la previgente normativa).

Ai fini del computo della pensione di inabilità ed invalidità è previsto un aumento convenzionale di 10 anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 35 anni sempre che non risultino superati determinati limiti reddituali (pari per il 1996 a £ 15.400.000), mentre la misura della pensione di invalidità è pari al 70% di quella spettante per inabilità.

La misura della pensione indiretta e di reversibilità è pari al 60%, 80% e 100% della pensione spettante o goduta dal dante causa qualora alla medesima abbiano rispettivamente diritto un solo superstite, due, ovvero tre o più.

I pensionati (di vecchiaia e di invalidità) che proseguono l'attività professionale con iscrizione alla Cassa, vi rimangono obbligatoriamente iscritti, liquidando al riguardo un supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio di iscrizione determinato secondo le regole di calcolo della pensione di vecchiaia.

La Cassa in esame, gestita con il sistema finanziario a ripartizione, è così finanziata:

- a) da un contributo soggettivo obbligatorio, pari al 10% del reddito professionale netto assoggettato all'IRPEF nel limite di £ 50.800.000 (valore riferito al 1966) e al 3% per la parte eccedente tale limite. Il contributo dovuto non può comunque risultare inferiore a £ 1.500.000 annue (valore riferito all'entrata in vigore della

legge 136/1991). I neo-iscritti di età inferiore ai 32 anni sono tenuti a versare la metà di detto contributo per i primi tre anni d'iscrizione;

- b) da un contributo integrativo, pari al 2% del volume d'affari denunciato ai fini IVA, che non può essere comunque inferiore all'importo risultante dall'applicazione di tale percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo;
- c) da un contributo di solidarietà gravante sugli iscritti all'Albo professionale e non all'Ente, pari al 3% del reddito annuo netto denunciato ai fini IRPEF con un minimo annuale di £ 100.000.

La misura della pensione e della contribuzione nonché le pensioni in pagamento sono annualmente adeguate secondo le variazioni dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

L'esame degli indicatori evidenzia una forte crescita dell'aliquota di equilibrio fino al 1996, che è più che triplicata passando dal 7,6% nel 1992 al 25,3% nel 1996, e una successiva diminuzione tra il 1996 e il 1997. Quest'ultimo fenomeno riflette la diminuzione del rapporto pensione media/reddito medio dovuta a un aumento reale dei redditi medi soggetti a contribuzione che, per la prima volta, risulta largamente superiore a quello delle pensioni medie. Il miglioramento dell'aliquota di equilibrio non sembra però aver comportato benefici per la situazione finanziaria dell'Ente in quanto si è accompagnato a una diminuzione dell'aliquota contributiva media e a un'ulteriore riduzione del divario tra quest'ultima e l'aliquota di equilibrio.

Dal 1989 al 1997 la popolazione degli iscritti contribuenti della cassa veterinari è passata da quasi 13.000 a 16.400 unità circa, a fronte di un numero di pensioni, anch'essa in costante e leggero aumento, da 4,9 a 6,4 migliaia di unità.

La tab. 37a, oltre al numero delle pensioni, presenta la serie storica degli importi medi, che dal 1993 hanno registrato aumenti considerevoli, soprattutto a causa degli incrementi e dei più elevati importi delle pensioni di vecchiaia, che sono triplicate rispetto al 1992, mentre le pensioni ai superstiti (il cui importo nel 1997 era di 2,2 milioni annui) hanno registrato comunque incrementi elevati rispetto all'inizio del periodo di osservazione. Il trascurabile numero di pensioni di invalidità raggiunge importi vicini a quelli delle pensioni di vecchiaia.

Nel totale, gli importi medi passano, in valori correnti, dalle 300.000 lire del 1989 ai 5,5 milioni del 1997. L'importo delle pensioni di vecchiaia mostra lo stesso andamento della pensione media, ma con valori medi più elevati del 40% circa nel 1997. La spesa per pensioni, ovviamente in crescita dopo il 1993, è stata pari a 35 miliardi nel 1997.

La somma dei contributi, in crescita dal 1991, è arrivata nel 1997 a 52 miliardi. La contribuzione, riportata alla tab.37b, mostra un'aliquota contributiva ordinaria pari al 10%, riportata in tabella dal 1992 al 1997, essendo la contribuzione precedente prelevata in quota capitolaria. Il monte redditi riportato si riferisce ai soli redditi da attività professionale (180 miliardi complessivamente nel 1997), mentre gli iscritti includono anche i veterinari dipendenti; Ciò spiega l'elevato importo della aliquota contributiva media, peraltro decrescente dal 42,1% al 39,8% del '96, al 28,7% del 1997.

La tabella 37c considera l'aliquota di equilibrio dal 1992 al 1997, con fluttuazioni molto accentuate nel breve periodo considerato, dal 7,6% dell'anno iniziale al raddoppio dell'anno successivo, alla accelerata crescita del triennio '94-'96, alla riduzione al 19,2% del 1997.

Il rapporto tra pensione media e reddito medio dal 19,3% del 1992 ha rapidamente raggiunto tassi più elevati, fino al 1996 (quando la pensione media è giunta a rappresentare oltre il 63% del reddito medio), per poi passare a poco più del 50% nel 1997. I pensionati rappresentano una quota pari a circa il 40% degli iscritti, quota leggermente in diminuzione nell'ultimo biennio. L'aliquota specifica conferma il prevalere della spesa per vecchiaia e il basissimo onere per pensioni di invalidità.

Nell'analisi del rapporto tra prestazioni e contributi, va sottolineato che i bassi rapporti degli anni precedenti al 1993 si riferiscono a modalità di gestione diverse dall'attuale, mentre colpisce l'accelerazione del rapporto nell'ultimo quinquennio. Nel complesso, nell'ultimo anno di osservazione la spesa per pensioni è passata a rappresentare più dei due terzi dei contributi, e la pensione media il 174% del contributo medio.

6.10. L'ente di previdenza dei farmacisti

L'Ente Nazionale per la previdenza e l'assistenza dei farmacisti (ENPAF), ente di diritto pubblico riconosciuto con RD 2174/1929 avente personalità giuridica e gestione autonoma, eroga trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori a favore degli iscritti e dei loro familiari, secondo le forme e le modalità indicate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti (Statuto approvato con DPR 175/1976; Regolamento dell'attività statutaria approvato con DM 29.10.1977, modificato ed integrato con i DM 4.2.1980, 12.10.1981, 27.4.1984, 8.6.1984, 8.3.1988, 24.2.1992, 15.11.1994 e con la delibera del Consiglio Nazionale dell'ENPAF 6/1993).

Con provvedimento del 6 maggio 1995 l'Ente, in applicazione del D.Lgs. 509/1994, ha deliberato la sua trasformazione in fondazione, adottando il successivo 27 maggio lo statuto ed il regolamento secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 1 del citato decreto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opportunamente sollecitato al riguardo dalla Corte dei conti con nota n.4156/1995, non ha approvato la predetta deliberazione, significando, con nota n.7/3PS/23140 del 10 ottobre 1995, che la condizione posta dall'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 509/1994 per la trasformazione in persona giuridica privata era rappresentata dal non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario; tale condizione, secondo il Ministero, non risultava nella specie rispettata, in quanto la cosiddetta «contribuzione oggettiva» di cui l'Ente fruiva (articolo 5 comma 2 della legge 395/1977 e articolo 20 del DPR 94/1989) gravava, anziché direttamente sui soggetti assicurati, sul SSN e da questo confluiva direttamente nelle casse dell'Ente, e si configurava pertanto, sotto il profilo tecnico-giuridico, quale strumento adottato dal legislatore per finanziare - in via eteronoma rispetto alla categoria assicurata - l'attività previdenziale dell'Ente stesso, garantendogli in tal modo entrate cospicue e gestionalmente determinanti. Conseguentemente, a parere del Ministero anzidetto pienamente condiviso dal Ministero del tesoro, il processo di privatizzazione

dell'Ente avrebbe potuto essere avviato «solo a seguito dell'abrogazione delle precitate norme di legge e di regolamento, le quali, allo stato attuale, sembrano configurare quelle ipotesi di finanziamento pubblico ovvero di ausilio pubblico di carattere finanziario indicate dal D.Lgs. 509/1994 come circostanze impeditive della trasformazione in senso privatistico di un ente previdenziale». A seguito di ciò l'ENPAF si è venuto a trovare in una particolare ed anomala situazione, che lo pone sostanzialmente al di fuori della ridefinizione globale del sistema previdenziale disegnata dalla legge 335/1995. E infatti, mentre da una parte l'Ente non ha potuto dar corso al processo di «privatizzazione», d'altro canto l'Ente stesso non è stato riguardato dai processi di «armonizzazione» previsti e disciplinati dalla legge 335/1995.

L'Ente comprende due separate gestioni: quella della previdenza (con una particolare sottogestione per la previdenza facoltativa) e quella dell'assistenza. L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti i farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale (articolo 3 dello Statuto dell'Ente in relazione all'articolo 21 del DPCS 233/1946 e articolo 7 della legge 475/1968); conseguentemente, risultano iscritti all'Ente:

- a) i liberi professionisti titolari di farmacia;
- b) i farmacisti titolari di farmacie pubbliche e private;
- c) i laureati in farmacia abilitati all'esercizio della professione anche se operanti in attività professionali non attinenti alla professione di farmacista.

Sussiste peraltro tra gli iscritti una significativa presenza di appartenenti ai gruppi sub b) e c), tutti quindi titolari di un duplice trattamento previdenziale, l'uno facente capo all'Ente, l'altro all'INPS o a diverso ente previdenziale.

Il Regolamento vigente dell'Ente riconosce le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidata al compimento del 65° anno di età con 30 anni d'iscrizione e contribuzione, di cui almeno 20 di attività professionale (in via transitoria dall'1.1 1992 i requisiti di età ed anzianità crescono in ragione di 1 anno ogni 2 a partire da 60 per l'età e da 16 per contribuzione ed iscrizione effettive). Il requisito relativo all'attività professionale è richiesto a coloro che si iscrivono o reinscrivono all'Ente dopo l'1.1.1995; inoltre tale requisito è richiesto, in ragione di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione maturati dopo il 31.12.1994, esclusivamente agli iscritti che a tale data non abbiano ancora compiuto i 45 anni d'età. L'iscritto, che al compimento dell'età di vecchiaia o della data di cancellazione dall'Albo non abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione, ha diritto alla restituzione dei contributi versati, decurtati del corrispettivo della copertura assicurativa del rischio di morte e invalidità e maggiorati degli interessi semplici al tasso legale in vigore "pro tempore";
- b) la pensione di anzianità, liquidata con 40 anni di iscrizione e contribuzione, di cui almeno 20 di attività professionale (con le stesse norme transitorie previste per la pensione di vecchiaia), e previa cessazione dell'attività lavorativa.
- c) la pensione di invalidità, liquidata all'iscritto inabile che abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione effettiva all'Ente, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. Al compimento del 20° anno di iscrizione e contribuzione effettive tali pensionati hanno diritto alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei

primi 20 anni (ogni anno di contribuzione successivo al 20° determina l'attribuzione di supplementi di pensione).

- d) la pensione ai superstiti, liquidata ai superstiti di pensionato o iscritto con almeno 5 anni di iscrizione effettiva all'Ente, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

L'importo annuo della pensione base diretta è così determinato:

- a) per le anzianità maturate dall'1.1.1988 al 31.12.1994: Lit. 249.262 all'anno per ciascuno dei primi 15 anni di iscrizione e contribuzione, e Lit. 175.960 all'anno per ciascun anno oltre il 15°;
- b) per le anzianità maturate dopo il 31.12.1994: 1/30 di Lit. 7.775.950 all'anno (e cioè Lit. 259.198 all'anno) per ciascuno dei primi 30 anni di iscrizione e contribuzione; e il 2,40% di Lit. 7.775.950 (e cioè Lit. 186.623 all'anno) per ciascun anno oltre il 30°.

E' prevista la liquidazione di supplementi di pensione ai pensionati versanti; tali supplementi, normalmente liquidati con periodicità quinquennale, dal 1.1.1992 al 31.12.2000 sono liquidati, in via transitoria, ogni 3 anni.

Le aliquote di reversibilità per le pensioni ai superstiti sono pari all'80% per un superstite e al 100% per due o più.

In sostituzione del trattamento aggiuntivo (soppresso dall'1.1.1995), tutti gli iscritti hanno facoltà di contribuire in misura doppia o tripla rispetto al contributo intero (l'opzione deve valere per almeno 5 anni) con proporzionale maggiorazione della pensione.

Gli iscritti soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria e quelli (attivi o pensionati) non esercenti attività professionale, limitatamente a tali periodi, possono versare un contributo ridotto all'85%, al 50% o al 33,33% del contributo dovuto, con proporzionale riduzione della pensione. Prima del pensionamento, gli iscritti possono comunque chiedere il reintegro di tutti o parte degli anni coperti da contribuzione ridotta, in modo che vengano considerati, a tutti i fini, come anni di contribuzione effettiva a contributo intero.

Gli iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità entro il 31.12.1991 possono chiedere il rinvio della pensione; in tal caso per le pensioni, liquidate successivamente alla data di maturazione del diritto, sono previste maggiorazioni proporzionali all'aumento degli anni di rinvio.

Il contributo (base e aggiuntivo) annuo fissato per il 1997 è pari a Lit. 4.420.000; il livello contributivo (base e aggiuntivo) fissato inizialmente (nel 1959) in Lit. 32.000 (pari a Lit. 600.000 ai prezzi del 1996), ha superato i 2 milioni di lire correnti solo nel 1987.

Oltre i «contributi di previdenza ordinaria e aggiuntiva» a carico degli iscritti e quelli dovuti dagli iscritti medesimi per «quota di partecipazione all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità», le fondamentali risorse finanziarie dell'Ente sono rappresentate dai contributi previsti dall'articolo 5 secondo comma della legge 395/1977 (pari allo 0,90% della spesa farmaceutica gravante sul Servizio sanitario nazionale di cui le farmacie chiedono il rimborso al Servizio stesso, e che le medesime farmacie debbono direttamente versare all'ENPAF), e dall'articolo 20 del

DPR 94/1989 (pari allo 0,15 del fatturato relativo a farmaci a carico del SSN e versato dal Servizio stesso per la collaborazione prestata dai farmacisti ai fini di garantire l'assistenza pubblica fornita).

La situazione economica dell'ente presenta un grave squilibrio tra entrate e prestazioni le cui cause possono così riassumersi:

- a) la ridotta misura delle aliquote contributive, che per di più sono stabilite in misura fissa, e cioè non in rapporto con l'ammontare dei redditi percepiti;
- b) la progressiva riduzione del gettito del contributo pubblico dello 0,90% della spesa farmaceutica gravante sul SSN;
- c) l'incremento delle pensioni di anzianità. Tale squilibrio si riflette nella forte crescita dell'aliquota di equilibrio che nel periodo 1991-95 è quasi raddoppiata passando dall'11,6 al 20,0%. Nel biennio successivo si assiste a una flessione dell'aliquota di equilibrio e del rapporto tra prestazioni e contributi per effetto della diminuzione del rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti, dovuta alla flessione del numero delle pensioni a fronte dell'aumento del numero di contribuenti, e alla diminuzione del rapporto tra pensione media e contribuzione media, dovuta a una crescita della contribuzioni medie superiore a quella delle pensioni medie.

La cassa dei farmacisti è costituita da 58.200 attivi contribuenti e da 26.300 pensionati; le pensioni di vecchiaia sono prevalenti (20,2 mila nel 1997), con un peso crescente sulle altre due tipologie. La tabella 38a indica inoltre che la spesa per pensioni è passata da poco più di 200 miliardi nel 1989 a oltre 265 nel 1997, mentre la pensione media passa da 8,5 a 10,1 milioni in valori correnti.

La tabella 38b riporta l'aumento del contributo medio, da 3,8 a 4,8 milioni, mentre il reddito medio, sempre in lire correnti, va dai 27,3 milioni del 1989 ai 25,8 del 1997. Occorre sottolineare che l'aliquota contributiva individuale è pagata in quota capitaria, mentre gran parte della contribuzione deriva dai due prelievi (0,90% e 0,15% della spesa farmaceutica a carico del SSN) di cui si è detto. Nel totale, la somma dei contributi accertati è stata di 276 miliardi nel 1997. L'andamento grafico (fig. 38.1) esemplifica con maggior chiarezza lo squilibrio della gestione, confermato dalla forte crescita dell'aliquota di equilibrio, che passa dal 14,1 al 17,7%, mentre l'aliquota contributiva media, rapportata al monte redditi sul dato stimato del 1997, passa dal 13,8% del 1989 al 18,4% del 1997.

La serie dell'aliquota di equilibrio è riportata nella tab. 38c, che evidenzia anche il rapporto tra pensione media e reddito medio, in crescita per tutto il periodo, dal 31,1 del 1989 al 40% del 1996, con una flessione al 39,1% nel 1997 (vedi anche fig. 38.2).

Il rapporto tra prestazioni e contributi, sceso al di sotto del 200% nei primi quattro anni (173,9 nel 1992), risale nei quattro anni successivi, per poi attestarsi al 212,2% nel 1997.

6.11. L'ente di previdenza dei medici

L'ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), istituito con DL 233/1946, , è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base

associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: L'ente gestisce quattro fondi di previdenza, il primo denominato «generale» in quanto ne fanno obbligatoriamente parte tutti i medici iscritti agli Ordini Provinciali, gli altri cosiddetti speciali, a cui sono iscritti i medici che operano in regime di convenzione con il SSN (generici, pediatri, addetti ai servizi di guardia medica, ambulatoriali, specialisti convenzionati esterni).

Il decreto ministeriale 22 giugno 1990, disciplinando il "Fondo generale", ha allineato il sistema previdenziale dei medici a quelli in vigore per altre categorie di liberi professionisti in stretta applicazione del principio della proporzionalità delle contribuzioni e delle prestazioni al reddito prodotto.

I «Fondi speciali», caratterizzati dalla specificità delle categorie assistite e da ampia autonomia gestionale e normativa, hanno tutti la natura di fondi a contribuzione obbligatoria.

Il "Fondo di previdenza generale" eroga le seguenti prestazioni:

- a) la pensione ordinaria, avente la natura di pensione di vecchiaia, in quanto spetta agli iscritti al compimento del 65° anno di età che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 25 anni. La misura della pensione risulta pari alla somma di una quota base (quota A), corrispondente ai contributi minimi versati (all'attualità, Lit. 220.000 mensili elevate a Lit. 250.000 al compimento del 70° anno di età, maggiorate di 1/35 del loro importo per ciascun anno di contribuzione superiore ai 25), e di una quota proporzionale (quota B), corrispondente al contributo eccedente il contributo minimo ed agli eventuali contributi volontari (la misura di detta quota è costituita da un'aliquota della media dei redditi professionali annui compresi fra £ 8.064.000 e £ 60.000.000 e dei redditi convenzionali corrispondenti ai contributi volontari, pari all'1,75% per ogni anno di contribuzione; detti redditi sono annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo in misura pari al 100% per i redditi professionali e al 75% per i redditi convenzionali).
- b) la pensione di invalidità, spettante all'iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle quote sopra descritte così determinate: la quota A è pari all'importo della quota base ordinaria che sarebbe spettata al compimento del 65° anno di età ed è calcolata sulla misura di £ 250.000 mensili; la quota B è pari all'importo della quota proporzionale ottenuta aumentando l'anzianità contributiva degli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età.
- c) la pensione indiretta o di reversibilità, spettante ai superstiti (il coniuge ed i figli minori - o maggiorenni se inabili a carico- e in loro assenza, nell'ordine, i genitori a carico ed i collaterali inabili a carico) dell'iscritto deceduto (pensione indiretta) o del medico pensionato (pensione di reversibilità). Ai superstiti spetta una quota della pensione già in godimento, ovvero, qualora trattasi di aventi causa da iscritto attivo, una quota della pensione che sarebbe spettata al medico deceduto ove il medesimo fosse diventato totalmente e permanentemente invalido. Le aliquote di reversibilità sono fissate nelle seguenti misure: 70% se è superstite solo il coniuge, 80%-90%-100% se sono superstiti 1,2,3 figli; l'aliquota, ove il diritto alla pensione spetti anche al coniuge superstite, è pari al 20% nel caso di un figlio e del 40% nel caso di due o più figli.

I trattamenti pensionistici spettanti sono comunque integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del FPLD. Inoltre l'iscritto che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto i richiesti requisiti di anzianità di iscrizione all'Albo e di anzianità contributiva, ha diritto al rimborso dei contributi versati, al netto di una quota del 12% relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante degli interessi composti del 4,50% annuo.

Il "Fondo generale" è finanziato dagli iscritti mediante:

- a) un contributo obbligatorio (pari al 12,50% sul reddito di £ 76.800.000 e dell'1% sui redditi superiori - limiti reddituali in vigore dal 1° gennaio 1996 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo -), che comunque non può essere annualmente inferiore a £ 264.000, £ 528.000 e £ 1.008.000 rispettivamente per gli iscritti di età inferiore a 30 anni, per quelli di età compresa tra i 30 ed i 35 anni ed infine per coloro di età compresa fra i 35 ed i 65 anni (detto contributo minimo corrisponde convenzionalmente ad un reddito annuale di £ 8.064.000);
- b) un contributo volontario aggiuntivo non superiore annualmente a quattro volte (otto se trattasi di iscritti di età superiore ai 55 anni) l'ammontare del contributo minimo sopracitato. Ai fini della determinazione del trattamento spettante il reddito corrispondente ai contributi volontari aggiuntivi è convenzionalmente considerato pari ad otto volte l'ammontare del contributo versato.

Il "Fondo speciale di previdenza a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica" garantisce al compimento del 65° anno di età una pensione liquidata nella misura dell'1,65% per ogni anno di anzianità contributiva maturato sino al 31 dicembre 1983 e del 2,25% per le anzianità successivamente maturate, della remunerazione contributiva annua media conseguita durante tutto il periodo di iscrizione, calcolata mediante rivalutazione di tutte le remunerazioni conseguite nella misura del 100% dell'indice ISTAT sull'aumento dei prezzi al consumo. Tale pensione subisce maggiorazioni o diminuzioni percentuali in relazione all'età del pensionamento, e può essere in tutto o in parte trasformata in capitale. Sino al compimento dell'età di 50 anni è consentito il riscatto di servizi precontributivi o del periodo legale degli studi universitari e/o per il conseguimento dei titoli richiesti per l'esercizio dell'attività professionale nella misura massima di anni 10, ottenibile mediante il pagamento del relativo contributo determinato ai sensi della legge 45/1990; gli anni così riscattati sono calcolati in pensione ciascuno nella misura dell'1,65% della remunerazione media annua come sopra calcolata.

La pensione in godimento al 31 dicembre di ogni anno viene adeguata, a decorrere dal 1° luglio successivo, in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita così come rilevato nel corso dell'anno che precede quello di decorrenza del beneficio. Per quanto riguarda i trattamenti di invalidità e le pensioni indirette e di reversibilità si applicano le norme stabilite per il "Fondo generale". Il Fondo è finanziato attraverso la corresponsione di un contributo obbligatorio pari al 20% del reddito imponibile, ripartito fra iscritto (7%) e Servizio Sanitario Nazionale (13%).

Il "Fondo speciale di previdenza a favore dei medici ambulatoriali" eroga, al compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata in base ai compensi soggetti

a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto (tenendo al riguardo conto della durata del rapporto coperto da contribuzione e dell'orario medio settimanale di lavoro), in una misura pari al 2,25% per ogni anno di contribuzione della remunerazione contributiva annua come sopra determinata.

A tale Fondo si applicano le disposizioni del "Fondo speciale dei medici generici" in materia di maggiorazioni o diminuzioni di pensione per l'età del pensionato, per la trasformazione della pensione in capitale, per il trattamento di invalidità e per la pensione indiretta e di reversibilità, per il riscatto dei servizi contributivi e del periodo legale di studi universitari e per la perequazione automatica della pensione. Il Fondo è finanziato attraverso la corresponsione di un contributo obbligatorio pari al 22% del reddito imponibile, ripartito fra iscritto (9%) e Servizio Sanitario Nazionale (13%).

Il "Fondo di previdenza a favore dei medici specialisti convenzionati esterni" eroga, al compimento del 65° anno di età, una pensione annua calcolata come percentuale della remunerazione contributiva media annua conseguita durante il periodo d'iscrizione e rivalutata in base al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le percentuali utilizzate nel calcolo sono le seguenti: l'1,225% per ogni anno di anzianità maturato sino al 1° aprile 1988 e comunque, per i periodi successivi a tale data, con contribuzione pari al 12% della remunerazione di riferimento; il 2,25% per ogni anno di anzianità maturato con contribuzione pari al 22% della remunerazione.

A tale Fondo si applicano le disposizioni del «Fondo speciale dei medici ambulatoriali» in materia di maggiorazioni o diminuzioni di pensione per l'età del pensionato, per la trasformazione della pensione in capitale, per il trattamento di invalidità e per la pensione indiretta e di reversibilità, per il riscatto dei servizi contributivi e del periodo legale di studi universitari e per la perequazione automatica della pensione. Il Fondo è finanziato attraverso la corresponsione di un contributo obbligatorio pari al 22% del reddito imponibile, ripartito fra iscritto (9%) e Servizio Sanitario Nazionale (13%).

L'esame degli indicatori economici mostra come l'aliquota contributiva media superi di gran lunga l'aliquota di equilibrio (fig. 40.1). La differenza tra le due aliquote mostra però una tendenza alla diminuzione per effetto della diminuzione tendenziale dell'aliquota contributiva media, passata dal 17,2% del 1991 al 16,5% del 1997, a fronte di una crescita dell'aliquota di equilibrio statistica, passata dal 3,0% del 1991 al 4,9% del 1997.

La crescita dell'aliquota di equilibrio è alimentata sia dalla crescita del rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti, passato dal 30,8% del 1991 al 39,7% del 1997, sia dall'aumento notevole del rapporto tra pensione media e retribuzione media, passato dal 39,8% del 1991 al 91,6% del 1996 e sceso poi al 75,1% nel 1997 (fig. 40.2).

Al tempo stesso, si è avuto un rapido aumento del rapporto tra prestazioni e contributi, passato dal 66,1% del 1989 al 126,1% nel 1993, per effetto soprattutto della forte crescita del rapporto pensione media/contribuzione media, passato dal 228,9% del 1990 al 369,9% nel 1993. Negli ultimi quattro anni del periodo di osservazione il rapporto prestazioni/contributi è sceso notevolmente, pur rimanendo mediamente su valori elevati compresi tra il 95 e il 100%.

Il numero delle pensioni complessivamente erogate dalle casse dei medici a fine 1997 superava le 111 migliaia, con un incremento che è stato continuo e crescente dal 1989, quando il dato era pari a 72.000 unità (tabella 40a). Le pensioni di vecchiaia sono più che raddoppiate, con un incremento forte nella seconda metà del periodo considerato, mentre il numero delle pensioni ai superstiti, pure crescente, in termini relativi è diminuito dal 70 al 22% sul totale, con un dato pari a meno di 50.000 unità nel 1997. Le pensioni di invalidità, pure lievemente in crescita per tutto il periodo, sono 2.500 circa nel 1997.

Quanto agli importi, riportati nella tabella 40a in valori correnti, sono le pensioni di invalidità quelle che, nell'ultimo biennio, presentano l'importo medio più elevato (36,8 milioni annui nel 1997), seguite da quelle di vecchiaia, di poco inferiori (35,4 milioni nel 1997), e da quelle ai superstiti, da sempre ben inferiori alla metà della pensione di vecchiaia (14,5 milioni di lire annue nel 1997).

La spesa complessiva per pensioni delle quattro casse esaminate è stata nel 1997 di 445 miliardi, dai 181 iniziali, con un incremento pari a quasi due volte e mezza in valore corrente, mentre la spesa totale per pensioni per vecchiaia è più che triplicata, sia per l'effetto numero che per l'effetto importo.

La somma dei contributi accertati (tabella 40b) è stata di 1.507 miliardi nel 1997, quasi raddoppiata rispetto al 1989. Nello stesso periodo, il numero degli iscritti contribuenti è cresciuto nel primo quadriennio da circa 250 mila unità a 276 mila, per poi arrestarsi nel biennio successivo; dal 1994 al 1997 l'incremento è stato di circa 20.000 unità, e il dato dell'ultimo anno di osservazione è superiore alle 280.000 unità.

La tabella 40c riporta l'aliquota di equilibrio statistica (vedi anche fig. 40.1), passata dal 3,6% al 4,9 e pari a meno di un terzo dell'aliquota di equilibrio per tutto il periodo.

L'aliquota di equilibrio statistica imputata alla pensione di sola vecchiaia passa dal 2 al 3,3%, mentre il peso delle pensioni ai superstiti diminuisce nell'ultimo anno dello 0,1%.

Il rapporto tra pensione media e reddito medio (fig. 40.2) nel '96 era pari al 91,6%, cioè più che doppio rispetto al 1989, e nel 1997 è sceso al 75,1%, mentre il numero dei pensionati è progressivamente aumentato dal 28,9% del 1989 al 39,7% del 1997.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio è passato dal 228,9% al 242,1%, mentre il rapporto tra la spesa per pensioni e i contributi, nel primo triennio inferiore al 70%, è pari al 96% nel 1997.

6.12. Gli enti di cui al D. Lgs. n. 103/96

Si tratta di enti, privati, di nuova istituzione (per alcuni di essi la procedura di autorizzazione è ancora in corso di completamento) che sono stati previsti nell'ambito delle categorie professionali la cui attività è regolata secondo regole comportanti l'appartenenza ad albi o elenchi, tenuti da enti di tipo ordinistico⁶⁷.

⁶⁷ Per l'elenco delle gestioni finora costituitesi, vedi nota n. 38.

La formula, adottata dall'art. 2 comma 25 della legge n. 335/95 (di cui il D. Lgs. 1203/96 costituisce attuazione), muove dalla opzione effettuata dagli ordini o collegi professionali, nella direzione alternativa della eventuale aggregazione ad altro ente similare preesistente (il caso più rilevante è stato costituito dalla costituzione della separata gestione presso l'INPGI per accogliere i giornalisti autonomi; ma si deve segnalare anche la costituzione di gestioni autonome per periti agrari ed agrotecnici presso l'ENPAIA), della costituzione di uno specifico ente a condizione della dimensione minima di almeno 8.000 iscritti (è il caso dei periti industriali, biologi e psicologi), o della costituzione di un ente pluricategoriale (hanno confluato i dottori agronomi e forestali, i chimici, i geologi, gli attuari).

La recente iniziativa non consente di identificare ancora l'andamento gestionale. Merita comunque di essere ricordato che i criteri principali adottati sono:

- a) contribuzione soggettiva correlata al reddito, nel limite del massimale di cui alla legge n. 335/95;
- b) contribuzione integrativa sul fatturato;
- c) adozione del metodo contributivo, con formazione di un montante individuale in cui confluiscono i contributi soggettivi ed i rendimenti, per i primi cinque anni definiti secondo il tasso di capitalizzazione ordinario di cui alla legge n. 335/95;
- d) erogazione di prestazioni per i casi di vecchiaia, invalidità e morte, essendo la vecchiaia definita in ragione delle caratteristiche di ciascuna categoria professionale.

6.13. Il fondo spedizionieri doganali

Il fondo, come disposto dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, ha cessato di esistere dal 1° gennaio 1998, e i suoi iscritti sono confluiti nei fondi INPS in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti, a seconda del lavoro svolto in precedenza.

Risulta impossibile definire un reddito imponibile, in quanto gli iscritti alla cassa possono svolgere lavori sia come lavoratori autonomi che come lavoratori dipendenti, per cui non è mai stato possibile legare il contributo al reddito. Gli iscritti possono essere anche soci o amministratori unici di società.

Una parte dei contributi versati è fissa (Lit. 3.840.000 nel 1997), un'altra parte è variabile e viene commisurata al valore delle operazioni doganali o, più precisamente, al valore delle marche apposte sui documenti di spedizione che accompagnano le merci importate ed esportate. La quota dei contributi fissi sul totale è circa il 25%, mentre il rimanente 75% è costituito dai contributi variabili.

Entrambe le tipologie degli attivi iscritti alla Cassa (lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti) versano sia i contributi variabili che quelli fissi. La differenza risiede nel fatto che i contributi variabili versati dagli spedizionieri dipendenti vengono rimborsati dal datore di lavoro.

Il gettito contributivo è soggetto a fluttuazioni ed è stato influenzato dalla caduta delle barriere doganali tra i paesi dell'Unione Europea. Poiché gli scambi comunitari non sono più soggetti dal 1993 a bolle doganali, ne è derivata una diminuzione dei

documenti di spedizione, con conseguente riduzione delle marche e, quindi, dei contributi variabili.

Devesi infine rilevare come la cassa non sia in grado di calcolare la spesa tendenziale per funzione, il che non consente il calcolo dell'aliquota di equilibrio statistica.

L'esame degli indicatori economici rivela comunque una tendenza al peggioramento del rapporto tra prestazioni e contributi, passato dall'82,9% del 1992 al 149,6% del 1997, a seguito dell'aumento sia del rapporto tra numero di pensioni, passato dal 55,8% del 1991 al 90,7% del 1997, sia anche del rapporto tra pensione media e contribuzione media, passato dal 148,4% del 1991 al 165% del 1997.

La cassa degli spedizionieri riflette nei nove anni esaminati un andamento molto difficile, con un numero di pensioni che passa da 1,6 mila unità a 2.000, e un numero di iscritti in diminuzione, da 3.100 a 2.300.

La pensione media aumenta nel periodo, in valori correnti, da 10,7 milioni nel 1989 a 22,7 milioni di lire nel 1997. L'importo delle pensioni di vecchiaia è cresciuto in maniera più accelerata della pensione media (la pensione di vecchiaia aumenta di circa due volte e mezza). La spesa per pensioni, nel 1997, è stata di 38 miliardi (tabella 39a).

La tabella 39b riporta la somma dei contributi accertati, pari a 25 miliardi nel 1997 (da notare il calo di circa un terzo delle entrate dal 1992 al '93), mentre il rapporto tra pensioni e attivi contribuenti è passato dal 50% del 1989 al 91% circa del 1997. Il tasso di sostituzione tra pensione media e contributo medio si attestava intorno al 165% nel 1997 (tab.39c).

7. Il fondo di previdenza per il clero

Il Fondo speciale di previdenza per il clero cattolico e il Fondo per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica sono stati istituiti, rispettivamente, con legge 5 luglio 1961, n. 579, e legge 5 luglio 1961, n. 580.

Successivamente, la legge 12 dicembre 1973, n. 903 ha riunito nel solo *Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica* le funzioni già assegnate ai due distinti ordinamenti pensionistici soppressi.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo i sacerdoti secolari ed i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, purché in possesso della cittadinanza italiana e residenti in Italia. L'iscrizione al Fondo è dovuta in relazione all'attività di ministero spirituale, che non può in nessun caso essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i religiosi regolari.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS e con le altre forme di essa sostitutive o esclusive. La posizione assicurativa presso il Fondo non può, peraltro, essere oggetto di ricongiunzione, ai sensi della legge n. 29 del 1979, con posizioni possedute presso altri ordinamenti pensionistici.

L'obbligo di iscrizione al Fondo termina con il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia, con la riduzione allo stato laicale dei sacerdote (o, per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, con l'esonero dalle funzioni), a seguito della perdita della cittadinanza italiana o del trasferimento fuori del territorio italiano, oppure a causa del passaggio dallo status di sacerdote secolare a quello di sacerdote regolare.

Il Fondo eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e a favore di superstiti di pensionato o di iscritto.

Il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 903 del 1973, si consegue al compimento dei 65 anni di età (le leggi n. 579 e n. 580 del 1961 avevano invece fissato l'età pensionabile a 70 anni), in presenza di almeno 10 anni di contribuzione al Fondo⁶⁸.

La pensione di invalidità è liquidata in favore degli iscritti che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione al Fondo e siano nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale.

La pensione ai superstiti spetta ai superstiti di pensionato del Fondo o di iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo⁶⁹.

Il contributo dovuto dagli iscritti non segue ovviamente la logica delle assicurazioni obbligatorie comuni, nelle quali la contribuzione è calcolata applicando un'aliquota sulla retribuzione, ma è un contributo capitaro in misura fissa, uguale per ogni assicurato. L'importo annuo del contributo è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è aggiornato con la medesima decorrenza e con la stessa misura percentuale prevista per la perequazione delle pensioni. Per il 1996, l'importo del contributo è stato fissato in lire 1.527.600 (importo stimato per il 1997: lire 1.588.700), che l'assicurato deve versare direttamente al Fondo in rate bimestrali posticipate.

L'iscritto nei confronti del quale sia venuto meno - per una circostanza diversa dalla liquidazione della pensione - l'obbligo assicurativo presso il Fondo, può chiedere di proseguire l'iscrizione mediante il versamento di contribuzione volontaria. Non è previsto un requisito minimo di contribuzione.

Va ricordato anche che il finanziamento del Fondo è garantito da un contributo a carico dello Stato, rivalutato annualmente secondo le stesse modalità previste per il

⁶⁸La decorrenza della pensione, peraltro, non si cristallizza al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile ma al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In sostanza, la pensione può essere differita, dando luogo ad una maggiorazione dell'importo. Non essendo possibile, per le categorie in questione, fare riferimento ad una qualsiasi retribuzione, la maggiorazione per differimento è in effetti motivata dal sistema di calcolo sostanzialmente contributivo della pensione di vecchiaia.

⁶⁹Per quanto concerne i soggetti aventi diritto e le aliquote percentuali sulla pensione già liquidata o che sarebbe spettata al dante causa, valgono le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Poiché il Fondo non è riconducibile tra quelli sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, non trovano applicazione le norme sulla cumulabilità stabilite dalla legge n. 335 del 1995.

contributo dovuto dagli iscritti (in riferimento all'anno 1994 è stato di lire 9.879.427.247).

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carico del Fondo sono costituite da una quota minima annua, pari all'importo del trattamento minimo delle pensioni in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria, e un'ulteriore quota annua liquidata in relazione a ciascun anno di contribuzione eccedente il decennio e rivalutata nella stessa misura percentuale stabilita per le pensioni supplementari dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le pensioni con decorrenza 1996, la quota minima rapportata a mese è stata quindi pari a lire 659.025 e la quota aggiuntiva mensile di lire 7.565 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

Qualora il trattamento di invalidità sia conseguito con un'anzianità contributiva inferiore ai dieci anni è comunque garantita la liquidazione di un importo pari a quello del trattamento minimo AGO.

A partire dal 1972, gli importi delle pensioni in pagamento sono rivalutati annualmente in misura pari a quella stabilita nell'AGO in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

Come precisato precedentemente, il Fondo consente la contemporanea iscrizione ad un'altra gestione, con conseguente sovrapposizione di contributi per lo stesso periodo. Peraltro, l'art. 18 della legge n. 903/73 consente, in presenza di pensioni liquidate da altri ordinamenti pensionistici, la cumulabilità delle pensioni a carico del Fondo limitatamente ai due terzi del loro importo⁷⁰.

Per il Fondo Clero risulta impossibile definire le aliquote di equilibrio a causa della mancanza di un reddito imponibile di riferimento. L'attenzione si concentrerà pertanto sul solo rapporto tra prestazioni e contributi.

Per il fondo in questione, tale rapporto si caratterizza per il valore assai elevato, pari a circa il 450% nel 1996, e per la tendenza alla crescita durante tutto il periodo considerato, con una marcata accelerazione a partire dal 1994. Le ragioni di questo andamento emergono con chiarezza dalla scomposizione nei due rapporti numero di pensioni/numero di contribuenti da un lato, e pensione media/contributo medio dall'altro. Il primo di questi rapporti è in continua crescita, passando dal 60% circa nel 1991 a quasi l'80% nel 1997, per l'effetto congiunto del progressivo aumento del numero di pensioni erogate e della costante diminuzione del numero di contribuenti.

Il secondo rapporto, dopo essere rimasto sostanzialmente stabile fino al 1994, mostra anch'esso una forte tendenza alla crescita a partire da quella data, passando dal 500% circa del 1994 a oltre il 600% nel 1997. Tale andamento riflette l'aumento delle pensioni medie in termini reali, passate da 7.5 milioni nel 1994 a quasi 10 milioni nel 1997 con una crescita pari al 30% circa, a fronte di una sostanziale stabilità del contributo medio rimasto fisso in termini reali intorno a 1,6 milioni annui.

⁷⁰ Dalla riduzione, comunque, vanno escluse le eventuali quote derivanti all'interessato come maggiorazione per differimento e la riduzione va operata solo in caso di consistenza di una pensione autonoma extra-Fondo e non anche in presenza di una pensione supplementare. Inoltre, il trattamento complessivo non può essere inferiore a quello della pensione intera maturata nel Fondo.